

Marca da
bollo da
16E

Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Sanità animale e igiene delle produzioni zootecniche Forlì - Cesena

Il direttore - Dott. Claudio Romboli

✓ Vista l'istanza prot. n. Prot. 0103274/2024 del 17/04/2024 presentata dal sig. Riccardo Romagnoli C. F. RMGRRCR69B08C573Q in qualità di legale rappresentante della ditta Chemifarma SPA, P. IVA 00359370407, con sede legale, amministrativa e produttiva in via don Eugenio Servadei 16, 47122 Forlì, tesa ad ottenere l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 per la cessazione della produzione industriale di mangimi medicati e prodotti intermedi di cui all' 13, comma 1, del Reg. (UE) 2019/4 ;

- ✓ visti i Regolamenti 2019/4/UE, 183/2005/CE e 767/2009/CE;
- ✓ visto l'esito degli accertamenti espletati dal personale della scrivente U.O., dal quale risulta che lo stabilimento sopra citato è in possesso dei requisiti previsti dai succitati regolamenti;
- ✓ vista la determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 14738 del 13/11/2013;
- ✓ vista la precedente attribuzione del numero di riconoscimento n. **αIT000017FC** da parte della Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Sanità Direzione generale Sanità, avvenuta con determinazione 004334 del 16/05/2001 così come aggiornata con lettera prot. 0/32686/ai.d3 del 28/06/2001;
- ✓ vista la modifica del suddetto di riconoscimento di cui alla nota prot. 2023/0022999/P' del 27/01/2023

DA' ATTO

che a seguito della variazione intercorsa, lo stabilimento sito in **via don Eugenio Servadei 16, Forlì**, della ditta **Chemifarma SPA**, P. IVA 00359370407, è **RICONOSCIUTO IDONEO**, alle seguenti attività con il seguente numero:

αIT000017FC (alfa-I-T-zero-zero-zero-zero-uno-sette-efte-ci)

- **art. 10, comma 1, lettera a) del Reg. (CE) 183/2005:** commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005;
- **art. 10, comma 1, lettera b) Reg. (CE) 183/2005:** fabbricazione e commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005;
- di cui all' 13, comma 1, del Reg. (UE) 2019/4 distribuzione/commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi (con deposito),

ed è in possesso di registrazione per l'attività di

- produzione di mangimi composti per il commercio con additivi diversi dall'allegato I capo IV;

Il presente riconoscimento annulla e sostituisce:

- l'atto di riconoscimento rilasciato con medesimo numero ai sensi del d.lgs. 123/99 dalla Regione Emilia Romagna Assessorato alla Sanità Direzione generale Sanità il 31/05/2001 con prot. 0/27525 ai.d3;
- la notifica ai sensi dell'art.18, commi 1 e 4 del Reg. 183/05 assunta agli atti con prot. 0/74490 d1.D3 del 27/12/2005;
- il Decreto del Ministero della Salute C67MM del 07/04/2017 per l'autorizzazione alla produzione di mangimi medicati per la vendita.
- L'atto di riconoscimento rilasciato con prot. 2023/0022999/P' del 27/01/2023

Il presente atto o singole attività in esso esplicitate potranno essere in ogni momento sospese o revocate in caso di inosservanza delle vigenti norme.

Luogo e data

Forlì 30/05/2024

**Il direttore di UO
(firmato digitalmente)**